



COMUNE di CAMIGLIANO

Provincia di Caserta
CAP 81050 - Piazza Principe di Piemonte
www.comune.camigliano.ce.it
☎ 0823-879520 📠 0823-879391



Protocollo N° 2120 del 26.07.2022

LETTERA DI INVITO/DISCIPLINARE

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL'ASSE VIARIO BORGO RURALE DI LEPORANO, DEL SANTUARIO MARIANO E DI LOCALITÀ COLLE

Affidamento, mediante procedura telematica RDO sul MEPA, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. n. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020, come modificato dall'art. 51 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77-**CUP D97H20000550002- CIG 9340619AA2**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che il Comune di Camigliano, ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i., con determina dirigenziale del **Settore Tecnica n° 59 del 22.07.2022**, ha avviato la procedura per l'affidamento tramite RdO nel MePa dei *"Lavori di Riqualificazione e Messa in Sicurezza dell'asse viario borgo rurale di Leporano, del santuario mariano e di località colle - Programma di Intervento sulla viabilità regionale finanziata con risorse FSC 2014-2020 - Delibera CIPE 54/2016 e 14/2019 DGR 648/2019.*,

con la presente si invita codesto operatore economico a partecipare alla procedura di affidamento, i cui contenuti, condizioni e prescrizioni, nonché i criteri di aggiudicazione e le caratteristiche del contratto sono di seguito dettagliatamente e sinteticamente rappresentati nella documentazione tecnica ed amministrativa allegata e richiamata ed a cui si rimanda per ulteriori e maggiori dettagli.

1. STAZIONE APPALTANTE

Stazione Appaltante: **Comune di Camigliano (CE)**

Indirizzo: **Sede Comunale - Piazza principe di Piemonte n° 1**

Indirizzo del profilo del Committente: **<http://www.comune.camigliano.ce.it>**

Punti di contatto: Settore Tecnico - Responsabile Settore e RUP : **Ingegnere Piero Parisi**

Recapito Telefonico: **0823 -879520**

2. LUOGO DI ESECUZIONE, DESCRIZIONE, IMPORTO E CATEGORIA DEI LAVORI

- a) **Luogo di esecuzione:** Comune di Camigliano presso strada comunale – Via Leporano e sino a Località Colle.

b) **Descrizione degli interventi:**

1. Totale rifacimento dell'intero manto stradale, con rimozione della piattaforma stradale esistente e con successiva stesura di binder (cm. 5) e tappetino (cm. 4), così come da esecutivo;
2. Predisposizione dell'impianto di illuminazione pubblica, costituito dalla tubazione sottotraccia (corrugati da 63 mm e 40 mm), dai plinti, dai tubi in pvc, dei pozzetti con relativi coperchi in cemento vibrocompresso, così come da esecutivo;
3. Messa in sicurezza della strada, ed in particolare posa in opera delle staccionate in castagno e delle barriere di protezione in acciaio, nonché di fondazioni e muretti in calcestruzzo armato dall'altezza pari a 50 cm.
4. Tutto quanto meglio indicato nel computo metrico estimativo e nella relazione dell'esecutivo;

3. **Categoria di Lavori:**

Lavorazione	Categoria e Classifica D.P.R. 207/2010	Qualificazione obbligatoria (si/no)	Importo(euro)	Prevalente o scorporabile	Subappaltabile (si/no)
Opere Stradali	OG3 Class.II	SI	Euro 332.619,47	Prevalente	Si
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso			Euro 7.534,65		
Lavori posti a base d'asta (da sottoporre a ribasso)			Euro 325.084,82		

Tale categoria (**OG3**) **Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari – Classifica II**) costituisce indicazione per il rilascio del certificato di esecuzione lavori.

4. **Importo netto dei lavori a base d'asta:**

Lavori: Euro 325.084,82

Oneri per la sicurezza: Euro 7.534,65

Totale: **Euro 332.619,47**

5. **Incidenza manodopera:** Euro 95.052,80

6. CONDIZIONI MINIME DI PARTECIPAZIONE, SUBAPPALTO, AVVALLIMENTO

Ai fini della partecipazione al presente appalto è richiesta la qualificazione dell'operatore economico (O.E.) per le categorie e classifiche indicate precedentemente ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 207/10 e degli artt. 83 ed 84 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. Pertanto gli OO.EE. dovranno essere dotati di apposita certificazione rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi degli artt. 83 e 84 del Codice e 61 del Regolamento, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 61 – c.2 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di

imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'art. 92 c.2 del citato D.P.R. n. 207/2010 es.m.i.

Il Subappalto

Come è indicato al Capo 9 art.44 del Capitolato Speciale d'appalto, non è ammesso il sub appalto.

L'avvalimento

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. In caso di ricorso all'avvalimento l'operatore economico concorrente dovrà compilare l'apposita Sez. C "Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (AVVALIMENTO)" di cui alla Parte II[^] del D.G.U.E. "Documento di Gara Unico Europeo", dichiarando la volontà di ricorrere all'avvalimento. Il D.G.U.E. "Documento di Gara Unico Europeo" dovrà essere presentato e sottoscritto digitalmente.

L'operatore economico che ricorre all'avvalimento (avvalimento cd. "tecnico od operativo") dovrà, inoltre, produrre la seguente documentazione:

- originale o copia conforme del contratto di avvalimento in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, ai sensi dell'art. 89 c. 1 del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i., il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. Pertanto, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 88, comma 1 del D.P.R. n.207/2010, il contratto di avvalimento non dovrà limitarsi ad indicazioni generiche circa la messa a disposizione a favore del concorrente delle risorse da parte della impresa ausiliaria, ma dovrà riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:
 1. oggetto, risorse e mezzi prestati in modo determinato e specifico;
 2. durata;
 3. ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento (ad es: precisando i dati quantitativi e qualitativi del personale e delle attrezzature che verranno messe a disposizione, le modalità attraverso le quali tale disponibilità verrà attuata, il compenso previsto, il regime di responsabilità, ecc...).

Il suddetto contratto di avvalimento deve essere sottoscritto digitalmente sia dall'impresa ausiliaria che dall'impresa ausiliata.

NB: Saranno ritenuti nulli i contratti di avvalimento per i quali non risulterà possibile l'individuazione dei mezzi concreti e del personale messi a disposizione; in particolare saranno ritenuti nulli i contratti di avvalimento che, con riferimento ai requisiti prestati, reccheranno clausole generiche quali, ad esempio, "si impegna a mettere a disposizione le risorse necessarie di cui è carente il concorrente" o "si impegna a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto". Poiché la norma sancisce la nullità dei contratti di avvalimento che non contengono la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria, per tali carenze non sarà ammesso il ricorso al soccorso istruttorio, ex art. 83 c. 9 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., e il concorrente verrà escluso dalla procedura di gara. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione

diavalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

1. Copia dell'attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categoria e classifica coerenti con i requisiti di cui il concorrente intende avvalersi.
2. Dichiarazione resa e sottoscritta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dall'impresa ausiliaria con cui la stessa:
 - I. si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto i requisiti necessari per la partecipazione alla gara e le conseguenti risorse di cui è carente il concorrente;
 - II. dichiara di non incorrere nei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 es.m.i.;
 - III. attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
3. D.G.U.E. "Documento di Gara Unico Europeo", da presentarsi distintamente anche per l'impresa ausiliaria, sottoscritto digitalmente dalla stessa.
4. Il PASSOE del concorrente dovrà anche riportare l'indicazione dell'ausiliaria.

Si precisa che ai sensi di quanto previsto e disciplinato dall'art. 89 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.:

- il concorrente e il soggetto ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'affidamento posto a base di gara. (art.89, comma 5);
- non è consentito, a pena di esclusione, che dello stesso soggetto ausiliario si avvalga più di un concorrente, né che partecipino alla gara sia il soggetto ausiliario che quello che si avvale dei requisiti (art.89, comma 7);
- non è consentito che l'impresa ausiliaria partecipi alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.;
- il contratto è in ogni caso eseguito dal soggetto che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati (art.89, comma 8);
- il committente esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'affidamento. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto d'appalto (art.89, comma 9);
- la stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza e per la prescritta pubblicità (art.89, comma 9) pena la risoluzione del contratto d'appalto.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80 c.12 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia. Trasmette inoltre gli atti all'Autorità per le sanzioni di cui all'articolo 213, c.13 del citato decreto. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria

sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il seggio di gara comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3), al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

4. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Possono partecipare alla gara gli operatori economici di cui all'art. 45 del Codice in possesso dei requisiti di qualificazione per le categorie e classifiche precedentemente indicate e che:

1. non versino in alcuna delle condizioni ostative di cui all'art. 80 del Codice degli Appalti;
2. non siano incorsi nei divieti o nelle violazioni richiamate all'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/01 ed ss.mm.ii. o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
3. non procedano all'accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità in quanto causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della L. 190/2012 e del comma 3 dell'art. 83 bis del D.Lgs. 159/11 ed ss.mm.ii.. Si ricorda che:
 - ✓ ai sensi del comma 5 del succitato articolo 80, l'esclusione è disposta in ogni momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 del succitato articolo 80;
 - ✓ ai sensi del comma 7 del succitato articolo, l'operatore economico che si trovi nelle situazioni di cui al comma 1 dell'art. 80, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

In particolare, come precisato dall'art. 2 bis della L. 120/2020, possono partecipare tutti gli OO.EE. costituiti da:

- operatori economici con idoneità soggettiva di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell'art. 45, comma 2, del Codice;
- operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico) dell'art. 45, comma 2, del Codice ed operatori economici che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice;
- operatori economici stranieri alle condizioni di cui all'art. 45, comma 1 del Codice.

4. GARANZIA PROVVISORIA E GARANZIA DEFINITIVA

Garanzie per la partecipazione (art.31 del CSA).

1. In accordo all'articolo 93 del codice dei contratti, per la partecipazione è richiesta una cauzione provvisoria, pari al 1,00% (dimezzato per effetto dell'art.1 comma 4 della L.120/2020) del prezzo base indicato nel bando o nell'invito se non diversamente indicato. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese appartenenti al raggruppamento medesimo.
2. Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.
3. La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
5. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta se non diversamente indicato nel bando o l'invito, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.
6. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.
7. La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

Garanzie per la partecipazione (art.32 del CSA).

8. L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia a sua scelta sottoforma di cauzione o fideiussione pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti

dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

9. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
10. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nell'ambito massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
11. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
12. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

Riduzione delle garanzie (art.33 del CSA).

13. Ai sensi dell'articolo 93 del codice dei contratti, l'importo della garanzia di cui all'articolo Art. 31 e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
14. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al comma 1, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.
15. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con le

riduzioni di cui ai comma precedenti, per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad

effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

16. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.
17. Per fruire dei benefici di cui ai comma 1, 2 e 3, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

5. CONTRIBUTO ANAC E PASSOE

Secondo quanto disposto con Delibera ANAC 21 dicembre 2021 n. 830 recante "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2022" è previsto il pagamento del contributo di **€35,00** a favore dell'ANAC da parte di ogni O.E. partecipante.

Tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla presente procedura di gara (anche eventuali OO.EE. indicati quali ausiliari o subappaltatori) devono obbligatoriamente registrarsi al sistema, accedendo all'apposito link sul portale dell'ANAC – Servizi ad accesso riservato – AVCPass, secondo le istruzioni ivi contenute ed acquisire il PASSOE di cui all'art. 2 comma 3, lett. b) della Deliberazione n. 111 del 20/12/2012 come aggiornata con Deliberazione n. 157 del 17.02.2016 da produrre in sede di partecipazione alla gara e trasmettere i documenti richiesti ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass.

6. TERMINE DI ESECUZIONE

Il termine per l'ultimazione dei lavori è pari a **120** giorni naturali consecutivi dalla data riportata nel verbale di inizio lavori (art.13 Capo 3 del CSA). In tali giorni sono da considerarsi compresi i giorni non lavorativi corrispondenti a ferie e giorni di andamento climatico sfavorevole. L'appaltatore è obbligato a rispettare l'esecuzione delle lavorazioni secondo quanto disposto dal cronoprogramma di cui all'art. 40 del D.P.R. 207/2010.

Si precisa che in caso di aggiudicazione della procedura di gara, sarà onere dell'impresa appaltatrice di iniziare immediatamente l'esecuzione dei lavori, in seguito a comunicazione dell'Amministrazione dell'avvenuta aggiudicazione e conseguentemente di accettare fin d'ora l'eventuale consegna degli stessi in via d'urgenza ai sensi dell'art. 8 della Legge 120/2020, nelle more della verifica dei requisiti e della stipula del contratto.

7. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA, SOCCORSO ISTRUTTORIO E PERIODO DI VALIDITÀ DELLE OFFERTE

- a) Termine di ricezione delle offerte: indicato nella RdO.
- b) Indirizzo telematico: indicato nella RdO.
- c) Modalità di presentazione delle offerte: Secondo quanto indicato nella RdO per le procedure di affidamento, con il criterio del minor prezzo mediante ribasso unico percentuale sull'importo a base d'asta.
- d) Scadenza del termine per la richiesta di chiarimenti: Secondo quanto indicato nella RdO.
- e) Comunicazioni: A tutti i concorrenti sarà inviata specifica comunicazione, esclusivamente tramite la funzione "Comunicazioni con i fornitori" del MEPA, in ordine alla richiesta di chiarimenti, all'esito della gara ed all'eventuale esclusione dalla stessa ai sensi dell'art.76 del D.Lgs 50/2016 nonché per eventuali richieste di soccorso istruttorio.

- f) Soccorso Istruttorio: Si specifica che trova applicazione quanto previsto dall'art. 83, comma 9, del D.Lgs 50/2016 in merito al soccorso istruttorio e che il mancato, inesatto o tardivo adempimento, alle richieste della stazione appaltante, formulate ai sensi del richiamato comma 9 dell'art.83, costituisce causa di esclusione.
- g) Periodo di validità dell'offerta: Gli offerenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

8. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E VERIFICA DELL'ANOMALIA DELL'OFFERTA

L'aggiudicazione, sarà effettuata con il criterio ai sensi dell'art.1 comma 3 della Legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) e art.36 comma 9-bis con il criterio del minor prezzo mediante ribasso unico percentuale sull'importo a base d'asta. La Stazione appaltante potrà in qualunque caso richiedere spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, ai sensi del comma 1 dell'art. 97 del Codice degli Appalti e comunque, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione in esecuzione dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/16.

9. DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA GARA

Per quanto concerne il progetto esecutivo posto a base d'asta, lo stesso è reperibile interamente (numero 13 elaborati) e direttamente dalla HOME PAGE del sito istituzionale del Comune di Camigliano, ossia all'indirizzo: <https://www.comune.camigliano.ce.it>.

Per partecipare alla procedura di gara, l'operatore economico deve presentare telematicamente, a pena di esclusione, e secondo le indicazioni della piattaforma MEPA, tutta la documentazione propedeutica richiesta e la documentazione amministrativa di seguito indicata.

Documentazione Propedeutica

La seguente documentazione dev'essere restituita secondo i modelli preposti:

- a) Istanza di partecipazione
- b) Modello DGUE (ed eventuale Linee guida per la compilazione)
- c) Formulazione offerta economica;
- d) Accettazione Condizione Propedeutiche;
- e) Dichiarazione art. 80 e cumulative;

Documentazione Amministrativa

Alla documentazione sopra indicata (con relativa modulistica preposta) l'operatore è tenuto al caricamento della **Documentazione Amministrativa** obbligatoria e quella di circostanza ove ricorre il caso, ossia:

- 1) Dichiarazione di impegno per la composizione raggruppamento temporaneo e di conferimento mandato collettivo speciale di rappresentanza (qualora ricorra e necessario).
- 2) Dichiarazione da parte del soggetto ausiliario per l'avvalimento (qualora ricorra e necessario).

- 3) Dichiarazione requisiti soggettivi dell'operatore economico ausiliario (qualora ricorra e necessario).
- 4) Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla CCIAA - (**Obbligatoria**)
- 5) Dichiarazione di accettazione del Codice Etico degli Appalti - (**Obbligatoria**)
- 6) Computo Metrico estimativo sottoscritto dal legale rappresentante di ciascun componente dell'O.E. per presa visione ed accettazione - (**Obbligatorio**)
- 7) **Cauzione provvisoria - (Obbligatoria)**
- 8) **PassOE - (Obbligatorio)**
- 9) **Ricevuta di versamento del contributo ANAC -(Obbligatoria)**
- 10) Mandato collettivo speciale di rappresentanza mediante scrittura privata autenticata (in caso di operatori economici già costituiti in raggruppamento temporaneo ai sensi dei commi 12 e 13 dell'art.48 del D.Lgs 50/16 ove occorra).
- 11) Contratto di rete in copia autentica in caso di partecipazione alla gara di aggregazione di rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e priva o dotata di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, commi 4-ter e 4-quater, del D.L. 10/2/2009 n. 5 e della Determinazione ANAC 3/2013 (ove ricorra).
- 12) Contratto di avvalimento (ove ricorra).
- 13) Certificazione di qualità ISO 9000 (ove ricorra).
- 14) Altra documentazione specifica ritenuta necessaria. dall'operatore
- 15) Copia fotostatica del documento di identità del/dei dichiarante/i in corso di validità. - **obbligatoria**

Per conferire maggiore celerità alle operazioni di gara, è opportuno che i concorrenti utilizzino i modelli di autodichiarazione predisposti dalla Stazione Appaltante e allegati alla RdO - **documentazione propedeutica** - compilando i campi richiesti e apponendo le dovute crocette (ove necessario) sulle parti che interessano e barrando (in segno di cancellatura), invece, quelle che non interessano; in alternativa, i concorrenti dovranno, a pena di esclusione, redigere le autodichiarazioni aventi il medesimo contenuto di quelle allegate alla RdO. I suddetti modelli debbono, a pena di esclusione, essere sottoscritti digitalmente laddove previsto dalla procedura di gara da espletare sul MEPA. Inoltre per la **documentazione amministrativa** l'operatore può caricare i punti richiesti (dal punto 1 al punto15) allegando un unico file pdf o più file pdf..

A tal proposito rammentando che:

- nel caso di raggruppamenti temporanei le dichiarazioni e la documentazione deve essere prodotte da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione temporanea, la dichiarazione di impegno per costituzione raggruppamento temporaneo e di conferimento mandato collettivo speciale di rappresentanza deve essere unica e sottoscritta da tutti i componenti del raggruppamento;
- nel caso di consorzi di cui all'art. 48 c.7 D.Lgs. 50/2016, le dichiarazioni e la documentazione dovranno essere prodotte, a pena di esclusione, anche dai consorziati esecutori indicati dai consorzi;

Nel caso di avvalimento l'O.E. concorrente dovrà produrre tutta la documentazione richiamata nella presente lettera di invito/disciplinare di gara.

Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura in copia conforme all'originale.

Si specifica che le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui all'art.80, commi 1 e 2, del Codice dei Contratti da parte dei soggetti indicati al comma 3 dello stesso art.80, così come previsto al punto 3 del Comunicato ANAC dell'08 novembre 2017, in ordine al "Possesso dei requisiti di cui all'art.80 può essere dichiarato anche dal legale rappresentante dell'impresa concorrente con riferimento a tutti i soggetti indicati al superiore comma 3 dell'art.80, indicando i dati identificativi degli stessi oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui possono essere ricavati i medesimi dati, in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n.445/2000 nei confronti del legale rappresentante che renda dichiarazioni false in ordine al possesso dei requisiti in esame.

Nel caso di costituendo raggruppamento temporaneo la documentazione redatta dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno il raggruppamento.

Inoltre si precisa che in caso di raggruppamento temporaneo i suddetti limiti e le indicazioni inerenti la documentazione da presentare per la valutazione dell'offerta tecnica sono riferiti al raggruppamento nel suo complesso.

L'eventuale superamento dei limiti massimi di ampiezza nella presentazione della documentazione comporterà la mancata valutazione, ai fini del giudizio della Commissione e dell'attribuzione del punteggio, delle parti eccedenti i limiti stabiliti senza comportare l'esclusione dalla gara.

L'offerta economica dovrà essere redatta attraverso la modulistica predisposta automaticamente dalla piattaforma del MEPA e utilizzando l'allegato predisposto dalla stazione appaltante, e deve essere redatta in italiano e sottoscritta dal legale rappresentante del singolo concorrente ovvero dai legali rappresentanti degli OO.EE. nei casi di raggruppamenti temporanei o consorzi non ancora formalmente costituiti.

Si precisa che il ribasso unico percentuale dovrà essere espresso in cifre e ripetuto in lettere, con un massimo di tre decimali dopo la virgola precisando che non si terrà conto di eventuali cifre oltre la terza e che non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte plurime, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base d'asta.

Nel caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere verrà preso in considerazione quello in lettere.

L'offerta economica dovrà essere altresì contenere, a pena di esclusione non sanabile a mezzo di soccorso istruttorio, l'ammontare dei costi aziendali (cd "interni") relativi concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro¹² nonché i costi della manodopera ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice e ss.mm.ii.

10. PROCEDURA DI SELEZIONE, CRITERIO E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE E SOCCORSO ISTRUTTORIO

Procedura di affidamento ai sensi dall'art. 1 comma 2 lett.b) della L. 120/20 come modificata ed integrata dalla Legge 108/2021 in deroga all'art. 36, comma 2 lett. c-bis) del D.Lgs. 50/16 ed ss.mm.ii, mediante gara telematica sul MePa ai sensi e per gli effetti del comma 6 dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016.

L'aggiudicazione, sarà effettuata con il criterio ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis del D.Lgs.n. 50/2016 con il criterio del minor prezzo mediante ribasso unico percentuale sull'importo a base

¹ Si precisa che i costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

² Vedasi sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 815 del 07.02.2018 e sentenza del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria del 20.03.2015 n. 3 e Comunicato del Presidente dell'A.N.AC. del 27.05.2015

d'asta. Ciò avverrà mediante l'invito di operatori economici iscritti nell'elenco fiduciario istituito presso la sede comunale abilitati sul MEPA e sorteggiati automaticamente dalla piattaforma. L'esecuzione di lavori è inerente ad interventi stradali che prevedono l'OG3 come categoria prevalente dell'opera. Si precisa che troverà applicazione l'istituto del soccorso istruttorio di cui al comma 9 dell'art. 83 del D.Lgs. 50/16 ed ss.mm.ii. e che il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante costituisce causa di esclusione. Inoltre si sottolinea che comunque sarà facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati anche in maniera ultronea. Si precisa altresì che ai sensi del 2° periodo dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., qualunque irregolarità afferente all'offerta tecnica ed all'offerta economica non potrà essere sanata e comporterà quindi l'immediata esclusione dalla procedura di gara.

11. VERIFICHE POST GARA E STIPULA DEL CONTRATTO

Entro 30 gg. dal ricevimento della proposta di aggiudicazione, trasmessa con tutta la documentazione di gara (verbali ecc..) allegata, la Stazione Appaltante, per il tramite dell'Ufficio competente, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32 comma 5 e 33 comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto fatte salve le necessarie verifiche tra cui:

- 1) verificare l'assenza di irregolarità nelle operazioni di gara;
- 2) verificare, ai sensi dell'art. 95, comma 10 in relazione ai costi della manodopera, il rispetto dei minimi salariali retributivi alle tabelle richiamate all'art. 97, comma 5, lett. d);

Entro cinque giorni dal provvedimento di aggiudicazione di cui all'art. 32 comma 5, la Stazione Appaltante procederà ad effettuare le relative comunicazioni ai sensi dell'art. 76, comma 5, del D.lgs. 50/2016 con le modalità ed i contenuti di cui al comma 6 del suddetto articolo.

L'aggiudicazione è subordinata alla verifica dell'inesistenza, a carico dell'aggiudicatario, delle cause di divieto a concludere contratti previste dalle normative vigenti e quindi all'accertamento da parte della stazione appaltante dell'assenza dei motivi di esclusione e dell'esistenza dei requisiti professionali e capacità tecniche economiche e finanziarie richiamati rispettivamente agli artt. 80 ed 83 del D.Lgs 50/16 e dichiarati dall'operatore economico in fase di partecipazione alla procedura di affidamento.

La stazione Appaltante garantirà l'applicazione del differimento del diritto di accesso ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 commi 2 e 5 del Codice.

La Stazione appaltante procederà ad effettuare la verifica dei requisiti di carattere generale nonché di idoneità professionale, di carattere economico – finanziario e tecnico – organizzativo, esclusivamente sull'aggiudicatario ai sensi del comma 6 ter dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 ferma restando la verifica del possesso dei requisiti generali effettuata dalla stazione appaltante qualora il soggetto aggiudicatario non rientri tra gli operatori economici verificati a campione ai sensi del comma 6-bis.

In particolare il possesso dei requisiti generali e speciali dichiarati in sede di gara e richiamati nei vari allegati, sarà verificato, prioritariamente, acquisendo la documentazione necessaria attraverso il sistema AVCPASS; tuttavia, preso atto di quanto indicato agli art. 85 comma 5 del Codice, e qualora ritenuto necessario, la verifica potrà essere condotta richiedendo direttamente agli operatori economici interessati ovvero d'ufficio ad altre pubbliche amministrazioni certificanti in possesso delle informazioni, la documentazione necessaria per le verifiche da condurre, tra cui in via esemplificativa e non esaustiva:

- 1) DURC
- 2) certificati del Sistema Informativo del Casellario del Ministero della Giustizia;
- 3) certificati delle sezioni/cancellerie dei Tribunali di competenza;
- 4) verifiche antimafia;
- 5) casellario informatico ANAC;
- 6) certificati di regolarità fiscale;
- 7) certificato di iscrizione alla CCIAA
- 8) attestazione SOA
- 9) certificazione del Sistema di Qualità Aziendale (UNI-EN ISO 9000)
- 10) certificati di regolare esecuzione di lavori;
- 11) documentazione per la dimostrazione del numero di personale alle dipendenze dell'O.E.
- 12) verifica assoggettabilità art. 17 della Legge 68/99;
- 13) documentazione per la dimostrazione delle attrezzature tecniche di maggior rilievo di proprietà dell'O.E.
- 14) copia delle Dichiarazione IVA, dei modelli Unico e/o dei Bilanci approvati alla data di scadenza del termine di presentazione offerte corredati della nota integrativa, e qualora dovuti, con relativa attestazione di avvenuta deposito/presentazione telematica dei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio.

Ai sensi dell'art. 83 comma 7 e dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

Qualora a seguito delle verifiche d'ufficio risultasse che i requisiti di ordine generale e/o particolare/speciale dichiarati con autocertificazione da parte dell'operatore economico aggiudicatario non fossero confermati, ovvero in caso di presentazione di qualsiasi altra dichiarazione mendace, la Stazione Appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione alle competenti autorità giudiziarie e di vigilanza (Procura della

Repubblica ed ANAC) ai sensi del comma 12 dell'art.80 del D.Lgs 50/16, all'esclusione dalla gara con l'incameramento della garanzia provvisoria, ed all'eventuale nuova aggiudicazione al secondo migliore offerente in graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini e modalità sopra indicate. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

Nel caso la Commissione di gara abbia accettato di esitare la gara anche con unico concorrente e questi non comprovi il possesso dei requisiti entro i termini e con le modalità prescritte, la Stazione Appaltante provvederà ad annullare la procedura di gara fatta salva l'applicazione della procedura di segnalazione alle competenti autorità giudiziarie e di vigilanza (Procura della Repubblica ed ANAC) e di escussione della garanzia provvisoria sopra richiamata.

E' fatta salva ed impregiudicata la facoltà della stazione appaltante di estendere le verifiche anche agli altri partecipanti.

Entro 30 giorni dall'aggiudicazione, la Stazione Appaltante provvederà, altresì, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari ai sensi dell'art. 93 comma 9 del Codice.

Al fine di garantire pubblicità e trasparenza dell'operato della stazione appaltante, quest'ultima, entro trenta giorni dall'aggiudicazione, pubblicherà l'avviso sui risultati della procedura di affidamento contenente anche l'elenco dei soggetti invitati/partecipanti ai sensi del comma 2 dell'art. 1 della Legge 120/2020 come modificata dalla L. 108/2021 in deroga a quanto previsto dal comma 2 lett. c-bis) dell'art. 36 del D.Lgs. 50/16.

La stipula del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia. A tal proposito essendo l'importo dei lavori oggetto dell'appalto complessivamente superiore ad €. 150.000,00 ma inferiore ad €. 5.225.000,00, la Stazione Appaltante provvederà ad acquisire, preventivamente alla stipulazione dell'appalto, le comunicazioni antimafia di cui all'art. 84 comma 2 del D.lgs. n. 159 del 2011 e ss.mm.ii. mediante consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario.

Ai sensi del comma 4-bis dell'art. 88 del D.Lgs. 159/2011 decorsi 30 (trenta) giorni dalla data della consultazione della BDNA senza che sia pervenuto esito delle verifiche, la Stazione Appaltante procederà alla stipula del contratto anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'art. 89 del D.Lgs. 159/2011; in tale caso, il contratto sarà sottoscritto sotto condizione risolutiva e la stazione appaltante procederà alla revoca e/o recesso dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. Si precisa che, ai sensi del comma 4-ter dell'art. 88 del D.Lgs. 159/2011, la revoca e il recesso si applicano anche quando la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 è accertata successivamente alla stipula del contratto.

Per quanto non in contrasto troverà applicazione anche quanto previsto dall'art. 3 della Legge 120/2020 come modificata ed integrata dalla L. 108/2021.

Il contratto è comunque sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltante ai sensi del comma 12 dell'art. 32 del Codice.

La stipula avverrà, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario purché comunque giustificata dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto con specifico riferimento all'interesse della stazione appaltante e a quello nazionale.

Il contratto sarà stipulato "a misura", come definito dall'art. 3 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 50/2016 ed ai sensi dell'art. 59, comma 5 bis, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente nell'ambito di un quinto in più o in meno, secondo quanto previsto dall'art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, nel rispetto delle altre condizioni e limiti stabiliti dallo stesso art. 106, senza che l'esecutore possa avanzare nessuna pretesa od indennizzo.

Ai sensi del comma 9) dell'art. 32 del D.Lgs 50/16, il contratto comunque non può essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. a) (c.d. stand still period) fatti salve le previsioni di cui al comma 10 dell'art. 32 del Codice.

Trova applicazione la previsione dell'effetto sospensivo della stipula del contratto di cui al comma 11 dell'art. 32 del Codice in caso di proposizione di ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice ovvero nel caso in cui per un qualunque motivo non si proceda alla stipula del contratto con l'originario aggiudicatario la stazione appaltante interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori: In tal caso l'affidamento ai soggetti interpellati, ai sensi del comma 2 dell'art. 110 del Codice, avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Il contratto sarà stipulato con una delle forme previste dall'art. 32, comma 14 del Codice e sarà soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii. ed alla registrazione ai fini fiscali.

All'atto della stipula del contratto, l'aggiudicatario dovrà presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. Contestualmente, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario sarà svincolata, automaticamente, ai sensi del comma 6 dell'art. 93 del Codice.

Inoltre, sempre al momento di stipula del contratto l'aggiudicatario dovrà produrre altresì la polizza di cui al comma 7 dell'art. 103 del Codice:

- per i danni di esecuzione di importo pari all'importo del contratto;
- per la responsabilità civile verso terzi con un massimale minimo di importo pari ad € 2.500.000,00

L'aggiudicatario, inoltre, dovrà depositare, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

Tutte le spese contrattuali o comunque relative alla stipulazione del contratto, quali oneri fiscali, imposte, bolli e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - sono a carico esclusivo dell'aggiudicatario, senza diritto di rivalsa.

Al fine di garantire pubblicità e trasparenza dell'operato della stazione appaltante, quest'ultima, entro trenta giorni dalla conclusione del contratto, pubblicherà l'avviso sui risultati della procedura di affidamento contenente anche l'elenco dei soggetti invitati/partecipanti ai sensi dell'art. 98 del D.Lgs 50/16 ed ss.mm.ii.

Si precisa che rimane facoltà della Stazione Appaltante di iniziare immediatamente l'esecuzione dei lavori sotto le riserve di legge, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo della stipulazione del contratto ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. a della Legge 120/2020 come modificata dalla L. 108/2021.

12. VALIDAZIONE DEL PROGETTO

Ai sensi dell'art. 26, comma 8, del D.Lgs. 50/16 si rende noto che il progetto è stato validato con protocollo 1330-2020.

13. COMUNICAZIONI E CHIARIMENTI

Le comunicazioni agli operatori verranno effettuate nelle modalità previste dal MEPA tramite la funzione "Comunicazioni con i fornitori". Tale strumento verrà usato anche per le comunicazioni di esclusione, di avvio del soccorso istruttorio, della proposta di aggiudicazione, dell'aggiudicazione stessa. La stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare comunicazioni anche tramite invio di pec mentre l'operatore economico è tenuto ad utilizzare esclusivamente il MEPA salvo diverse indicazioni opportunamente autorizzate. In ogni caso la stazione appaltante, in ottemperanza alle norme di legge, si atterrà alle forme di pubblicità obbligatorie.

La suddetta funzione “Comunicazioni con i fornitori” potrà essere utilizzata dagli OO.EE. per rivolgere, alla Stazione Appaltante, eventuali richieste di chiarimenti in ordine alla partecipazione alla procedura di gara.

Non saranno ammessi quesiti volti a richiedere alla Stazione Appaltante consulenze e valutazioni pre-gara relative all'ammissibilità o alle modalità di partecipazione di un concorrente.

14. TRATTAMENTO DEI DATI

I dati personali che si dovessero rendere necessari fornire, saranno trattati mediante strumenti informatici, telematici e manuali, esclusivamente per le finalità del presente avviso, per gli scopi istituzionali, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza, in conformità alle disposizioni del Regolamento Europeo n°679/2016 in materia di protezione dei dati personali delle persone fisiche (GDPR).

I dati saranno trattati secondo quanto previsto dal GDPR e diffusi (limitatamente ai dati anagrafici del richiedente, agli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione) in forma di pubblicazione secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi dei comuni e sul sito istituzionale dell'Ente, relativamente agli esiti finali delle procedure amministrative e in ossequio alle norme applicabili in materia di trasparenza.

Ai sensi del D. Lgs.196/2003 e ss. mm. ii, si precisa che il trattamento dei dati potrà essere utilizzato per la fase di controllo sulle autocertificazioni e comunicati agli enti preposti per la verifica delle dichiarazioni rese, per consentire l'accertamento dell'idoneità del concorrente a partecipare alla procedura di affidamento dell'incarico di che trattasi ed a ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della L. n°241/90 e ss. mm. e ii.. Il responsabile per il trattamento dei dati è il Responsabile del Procedimento.

15. AVVERTENZE

1. Nel rispetto dell'art. 34 e dell'art. 71 del “Codice”, la documentazione progettuale è stata redatta tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al relativo Piano di Azione, (Decreto Ministeriale 13 febbraio 2014 e 11 gennaio 2017, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicati rispettivamente nella G.U. n. 58 del 11/03/2014 e n. 23 del 28/01/2017).
2. Nessun compenso spetterà ai concorrenti per la presentazione dell'offerta; i costi sostenuti dai partecipanti alla procedura di gara relativamente alla predisposizione della documentazione amministrativa e dell'offerta tecnica ed economica saranno a carico esclusivo dei partecipanti stessi.
3. Tutte le comunicazioni relative alla gara verranno effettuate esclusivamente mediante la piattaforma telematica; qualora necessiti, in relazione a temporanea indisponibilità della piattaforma, si procederà a mezzo posta elettronica certificata (pec); pertanto il concorrente è tenuto ad indicare l'indirizzo di posta elettronica pec alla quale le comunicazioni saranno eventualmente inviate.
4. Nel rispetto dell'art. 34 e dell'art. 71 del “Codice”, la documentazione progettuale è stata redatta tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al relativo Piano di Azione, (Decreto Ministeriale 13 febbraio 2014 e 11 gennaio 2017, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicati rispettivamente nella G.U. n. 58 del 11/03/2014 e n. 23 del 28/01/2017).
5. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà:
 - a. di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché la stessa sia ritenuta valida e congrua e idonea o congrua o vantaggiosa in relazione all'oggetto del contratto ai sensi del comma 12 dell'art. 95 del Codice;

- b. di sospendere, annullare e/o revocare, anche in autotutela, in qualsiasi momento, la presente procedura di affidamento, ovvero di modificare o rinviare i termini o di non aggiudicare nel caso in cui nessuna delle offerte presentate sia ritenuta idonea e/o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto qualora sussistano o intervengano anche gravi motivi di interesse pubblico senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta risarcimento danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, nemmeno ai sensi degli artt.1337 e 1338 c.c.
 - c. qualora il finanziamento venisse revocato o non più erogato da parte dell'Ente/Ministero/Assessorato finanziatore, di non procedere, per impossibilità sopravvenuta, all'aggiudicazione dell'appalto, alla stipula del contratto, alla consegna dei lavori ovvero, qualora la consegna fosse stata già eseguita, di non procedere all'ultimazione dei lavori senza incorrere in responsabilità e senza che l'operatore economico concorrente e/o aggiudicatario possa avanzare alcuna pretesa e/o azioni di richiesta risarcimento danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, nemmeno ai sensi degli artt.1337 e 1338 c.c., fatto salvo il riconoscimento di quanto previsto dall'art. 109 del D.Lgs. 50/16 come richiamato dal capitolato speciale di appalto con l'ulteriore condizione che nessun compenso o altra richiesta di pagamento potrà essere avanzata, eccetta e/o pretesa dall'operatore economico nei confronti della Stazione Appaltante neanche ai fini del riconoscimento di eventuale indennizzo per mancato guadagno o di risarcimento
6. Avverso il verbale di gara con la proposta di aggiudicazione è proponibile reclamo o contestazione al RUP entro 7 (sette) giorni dal compimento delle operazioni di gara; avverso il provvedimento di aggiudicazione è proponibile ricorso in sede giurisdizionale, entro il termine di 30 (trenta) giorni, al TAR Sicilia - Sede di Palermo ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 104/10 (Codice del Processo Amministrativo).
 7. Si raccomanda a tutti gli operatori economici partecipanti e/o concorrenti di visitare frequentemente la piattaforma telematica Me.Pa. relativamente alla specifica RdO alla sezione "Comunicazioni con i fornitori" per verificare la presenza di eventuali chiarimenti o comunicazioni relativi al presente appalto, poiché gli stessi avranno valore di notifica ai sensi di legge.
 8. Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare di gara, si farà riferimento alla disciplina contenuta nel Codice degli appalti di cui D.Lgs. n.50/16 ss.mm.ii e nel Regolamento approvato con il D.P.R. n. 207/10, nella parte ancora vigente, nelle Linee Guida ANAC e, più in generale, alla vigente normativa in materia di appalti pubblici comunque correlata.

SEDE COMUNALE Li 26.07.2022

Il RUP
Ingegnere Pietro Parisi